



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERCELLI  
SEZIONE I

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 630/2010 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria

TRA

I.F. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M.C., S.D., S.T. e M.S.

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F.B.

RESISTENTE

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Parte ricorrente ha concluso perché si accerti che ella, con riferimento all'ultimo trimestre del 1994 e per gli anni 1995, 1996 e 1997 era tenuta al versamento dei contributi nella misura ridotta del 10% in applicazione del disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, e, conseguentemente, perché si accerti il proprio diritto alla ripetizione dei contributi versati in misura superiore al 10%; perché, previo se del caso annullamento e disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento

della D.P. INPS di V., si accerti e dichiari che l'INPS trattiene indebitamente la somma di Euro 2.026.735,50 o la maggiore somma accertata in giudizio, pari al 90% di quanto versato dalla società in relazione all'ultimo trimestre del 1994 e agli anni 1995, 1996 e 1997, e per l'effetto per la condanna dell'INPS alla restituzione della somma predetta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese.

Parte resistente ha concluso perché si dichiari l'improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario con riferimento alla domanda di rimborso dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 1994 *ex art. 7 l. 533/1973*; perché si dichiarino prescritti i diritti di credito azionati dalla controparte; per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del M.E.F. e per la contestuale dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, ovvero in via subordinata per la chiamata in causa del Ministero predetto perché l'INPS sia manlevato da una eventuale azione di condanna; in via subordinata nel merito per il rigetto del ricorso avversario; in via gradata per la limitazione delle somme da restituire agli importi che saranno determinati in corso di giudizio, tenendo conto delle quote a carico dei dipendenti; in ulteriore subordine per il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria e la limitazione della decorrenza degli interessi dalla data del deposito del ricorso, ovvero dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente, premesso di aver subito danni rilevanti, in

misura superiore a un sesto del proprio reddito, in occasione dell'alluvione del 5-6 novembre 1994, durante la quale il proprio stabilimento sito in Trino era stato sommerso dalle acque del fiume Po, straripato a circa 50 metri a monte, raggiungendo un livello di oltre 1,5 metri, di aver corrisposto contributi all'INPS per l'intero per gli anni dal 1995 al 1997 per un ammontare complessivo di Euro 2.251.928,30, oltre agli interessi – questi ultimi in ragione della rateizzazione del pagamento -, richiamato il disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, ha chiesto la restituzione del 90% della somma versata a titolo di contributi nell'ultimo trimestre del 1994 e per gli anni dal 1995 al 1997, per complessivi euro 2.026.735,50.

L'INPS, costituendosi, ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda avversaria per non essere stata presentata la domanda amministrativa relativamente ai contributi dell'ultimo trimestre del 1994 e la prescrizione del diritto alla restituzione. Ha richiamato la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 12 D.L. 78/2010 con la quale si è stabilito che le norme di cui all'art. 4 comma 90 l. 350/2003 e all'art. 3 *quater* comma 1 D.L. 30/2006 conv. in l. 17/2007 si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti, e che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta, norma non convertita con la legge di conversione n. 122/2010, che ha fatto tuttavia salvi gli effetti nel frattempo prodottisi sulla base di essa. Ha allegato che l'agevolazione si applicherebbe solo ai tributi con esclusione dei contributi e che in ogni caso, trattandosi di condono,

non sarebbe possibile la ripetizione dei contributi già versati. Ha contestato la qualità di soggetto alluvionato della società ricorrente e la sussistenza della prova del danno rilevante, ed ha evidenziato che l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 si riferisce esclusivamente alla regolarizzazione della posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 con esclusione dell'anno 1994. Ha richiamato il limite di spesa previsto dall'art. 3 *quater* D.L. 300/2006. Ha esposto l'esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità della normativa su cui si fonda la pretesa del ricorrente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società a ripetere contributi posti a carico dei dipendenti. Ha contestato la quantificazione delle somme versate operata dalla ricorrente e la richiesta relativa alla rivalutazione monetaria. Ha concluso come in epigrafe.

2. Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS nonché la correlata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del M.E.F., ovvero di autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo Ministero.

Premesso che l'Istituto non ha esposto alcuna ragione a sostegno di tali richieste, rileva il Tribunale che, avuto riguardo al tipo di azione proposta, avente ad oggetto una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c., titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio non può che essere l'Ente previdenziale nei cui confronti il pagamento che si assume indebito è stato effettuato.

3. Va pure disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda avversaria formulata dall'INPS con riferimento ai contributi relativi

all'ultimo trimestre dell'anno 1994, atteso che la domanda del ricorrente riguarda i contributi pagati nell'ultimo trimestre dell'anno 1994 a titolo di anticipo dell'erogazione dei contributi relativi all'anno 1995, mentre i contributi relativi all'anno 1994 non sono oggetto della domanda giudiziale.

4. La fattispecie oggetto di causa è regolata dall'art. 4, comma 90, legge 350/2003, che ha esteso l'applicazione dei benefici già previsti dall'art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (benefici consistenti, in sintesi, nella riduzione al 10% delle somme dovute a titolo di tributi e nella possibilità di rateizzazione delle somme dovute) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 con la seguente disposizione normativa: *“Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004”*.

Dal disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003 sopra citato e dal

disposto del d.l. 300/2006, conv. in l. 17/2007, il cui art. 3-*quater* comma I ha previsto che *“Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. (...)”*, può desumersi che le agevolazioni si estendono anche ai contributi ed ai premi, come ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 11247/2010 e 11133/2010, alle quali si opera richiamo a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che la costante giurisprudenza di merito, per cui va disattesa sul punto la prospettazione dell'INPS secondo la quale l'agevolazione in questione sarebbe limitata ai tributi e non si estenderebbe ai contributi.

La misura in questione, secondo l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 richiamato, si applica *“ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22”*, ossia ai soggetti persone fisiche domiciliate o residenti, alla data del 4.11.1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, che abbiano subito rilevanti danni, e ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4.11.1994 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, nonché ai soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano

immobili ivi ubicati, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati, nonché ai soggetti che posseggono redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni di cui all'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, sempreché abbiano subito danno rilevante in proporzione alle quote di partecipazione (cfr. art. 6, commi 2, 3, 7-bis, d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995).

La nozione di danno rilevante è definita dal successivo comma 16 bis dell'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, secondo cui *“ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000”*.

5. Avuto riguardo alla difesa svolta dall'INPS secondo cui la misura in questione costituirebbe un aiuto di Stato, va premesso che, come affermato in numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. ad esempio le decisioni in cause C-368/04 punto 39, C-345-02 punto 31), spetta al giudice nazionale interpretare la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 TFUE al fine di verificare se una misura concessa dallo Stato membro sia stata erogata in violazione dell'art. 108 par. 3 TFUE.

Ritiene il Tribunale che l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 istituisca a

favore delle imprese beneficiarie un aiuto di Stato. A tale conclusione si giunge in considerazione della esistenza nel caso in esame di tutte le caratteristiche delineate dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di identificare un aiuto di Stato.

Si tratta invero di una misura che apporta un vantaggio ad alcuni specifici beneficiari, ossia alle imprese danneggiate dall'alluvione, sotto forma di risparmio di costi. In forza della normativa in esame le imprese in questione pagano per il triennio 1995-1997 tributi, contributi e premi in misura ridotta, ovvero ottengono il rimborso delle somme pagate a tale titolo nella misura eccedente il 10% (in ordine alla possibilità di ripetere i contributi in eccesso già versati cfr. tra l'altro la già richiamata Cass. 11247/2010).

Tale misura costituisce una minaccia per la libera concorrenza, poiché rafforza la posizione delle imprese che ne beneficiano, le quali ricevono un sussidio dallo Stato sotto forma di rinuncia da parte di quest'ultimo a pretese tributarie, contributive o assicurative, ottenendo in tal modo un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre imprese che non beneficiano della misura, che, in quanto riservata a specifici beneficiari, assume il carattere della selettività, necessario perché un beneficio sia considerato quale aiuto di Stato nel senso voluto dal Trattato.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, *“Il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente*



*gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti. Ne deriva che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto” (Corte di Giustizia, decisione nella causa C-66/02 in massima).*

Non è rilevante in senso contrario la circostanza allegata dal ricorrente con la memoria difensiva da ultimo depositata secondo la quale il carattere di aiuto di Stato della misura sarebbe escluso nella specie dalla circostanza (peraltro sfornita di prova) che i prodotti della ricorrente, consistenti in manufatti in cemento armato e calcestruzzo, possono essere commercializzati in un'area geografica estremamente limitata in ragione dell'alta incidenza dei costi di trasporto in relazione a quelli di produzione, atteso che per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato vietato non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta verificare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, premesso che quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari,

questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto, *“non è necessario che l'impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un'impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro”* (Corte di Giustizia, decisione del 15.12.2005 nella causa C-66/02, in massima), e *“non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro risultano diminuite. Parimenti, quando uno Stato membro concede aiuti a imprese che operano nei settori dei servizi e della distribuzione, non è necessario che le imprese beneficiarie esercitino esse stesse le loro attività al di fuori del detto Stato membro affinché gli aiuti influenzino gli scambi comunitari, in particolare qualora si tratti di imprese installate presso le frontiere tra due Stati membri”* (Corte di Giustizia, decisione del 7.03.2002 nella causa C-319/99, in massima). E' quindi irrilevante la circostanza che nella specie la società ricorrente eserciti la propria attività in ambito locale, potendo la concessione dell'aiuto tradursi in una distorsione della concorrenza, per le ragioni di cui in precedenza,

a prescindere da tale circostanza.

Del resto l'art. 107 TFUE fa propria una nozione di aiuto avente ad oggetto misure che siano anche solo potenzialmente distorsive della concorrenza (letteralmente, gli aiuti che “*falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”), caratteristica che deve senz'altro riconoscersi alla misura in esame.

6. Accertata la natura di aiuto di Stato dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 90, legge 350/2003, si pone il problema della sua legittimità avuto riguardo alla disciplina comunitaria.

Secondo il disposto dell'art. 108, comma 3 TFUE “*Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale*”, a norma dell'art. 2 par. 1 del Regolamento n. 659 del 22 marzo 199 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (ora divenuto art. 108 TFUE), “*Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica*”, e a norma dell'art. 3 dello stesso Regolamento “*Agli aiuti soggetti a notifica, ai*

*sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto”.*

Dalle norme richiamate si evince che per qualsiasi aiuto, anche per quelli astrattamente compatibili con il Trattato a norma dell'art. 107 TFUE, quali ad esempio, in presenza di determinate condizioni, quelli adottati in occasione di calamità naturali, vige l'obbligo degli Stati membri di notifica preventiva alla Commissione, che è l'unico soggetto istituzionalmente deputato alla verifica della compatibilità dell'aiuto con le norme del Trattato, in ordine alla quale non può pronunciarsi né il giudice nazionale né la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, ordinanza del 24 luglio 2003 in causa C-297/01, Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2006 in causa C-368/04). In mancanza di tale notifica e prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale in ordine alla legittimità dell'aiuto non può essere data alcuna esecuzione all'aiuto previsto dalla legge interna (c.d. obbligo di *stanstill*).

L'inosservanza dell'obbligo di notifica rende viziati tutti gli atti che diano esecuzione alla misura qualificabile come aiuto, nel senso che la eventuale decisione di compatibilità della Commissione non ha effetto retroattivo, non potendo dunque avere efficacia sanante dell'aiuto erogato illegittimamente (così Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2006 in causa C-368/04, citata, Cass. 4776/2012), pur non potendo la violazione dell'obbligo di notifica incidere sul merito della valutazione da parte della Commissione della compatibilità dell'aiuto con la normativa comunitaria.

Ne deriva che, anche qualora si trattasse nel caso di specie di aiuto compatibile con la disciplina comunitaria, esso non potrebbe essere legittimamente erogato in assenza della preventiva comunicazione alla Commissione e prima della decisione di quest'ultima circa la compatibilità dell'aiuto con la disciplina comunitaria.

7. Dalla richiesta di informazioni inoltrata alla Commissione dal Tribunale in data 19.06.2012 in applicazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 85/01 e dalla successiva risposta della Commissione Europea in data 20.07.2012 è emerso che l'aiuto di Stato in questione non è stato notificato alla Commissione Europea, la quale, a seguito della segnalazione inoltrata dal Tribunale di Cuneo il 18.02.2011 ha aperto d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal Capitolo III del Reg. n. 659/2009, di presentare ove lo ritengano opportuno le proprie osservazioni e di fornire i motivi per cui non considererebbero aiuti illegali le misure di riduzione di tributi e contributi in oggetto, e che la Commissione è in attesa di una risposta da parte delle autorità italiane a detta richiesta, non avendo ancora adottato alcuna decisione.

Di conseguenza, non essendo sinora intervenuta alcuna decisione della Commissione, e non rientrando l'aiuto tra quelli non soggetti all'obbligo di notifica secondo i regolamenti attuativi dell'art. 108 par. 4 e dell'art. 109 TFUE, deve rilevarsi che l'aiuto concesso è "illegale" o "inesistente", siccome non è stato previamente notificato ed autorizzato dalla Commissione, secondo le nozioni di "aiuto esistente" e "aiuto illegale" rispettivamente enunciate dall'art. 1 lett. b) ii) e

dall'art. 1 lett. f) Reg. n. 659/2009.

8. Considerato che le disposizioni dell'art. 108 TFUE e del Reg. n. 659/1999 sopra richiamate sono dotate di efficacia diretta nel nostro ordinamento, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario, che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 11 Cost., e conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che in materia di aiuti di Stato non notificati alla Commissione ha affermato che spetta al giudice nazionale salvaguardare l'interesse dei singoli dinanzi a un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi, deve pervenirsi alla disapplicazione dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, e conseguentemente al rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal ricorrente.

9. Ferma restando la sufficienza di quanto sopra esposto a fondare la presente decisione, con riferimento alla compatibilità dell'aiuto in questione con la disciplina del TFUE - in ordine alla quale, come si è detto, spetta alla Commissione pronunciarsi - può infine osservarsi che, una volta superata la soglia di rilevanza del danno di cui al comma 16 *bis* dell'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, la misura del beneficio concesso all'impresa è indipendente dalla quantificazione del danno effettivamente subito, essendo l'agevolazione in esame commisurata esclusivamente all'ammontare dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti, realizzando in tal modo, almeno potenzialmente, una sovracompensazione del danno. Da tanto

sembra derivare una ulteriore ragione di incompatibilità della disciplina interna con le previsioni del Trattato, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i principi affermati in precedenti decisioni della Commissione, non consente di ritenere legittimo l'aiuto neppure in considerazione della circostanza che esso è stato introdotto per ovviare ai danni prodotti da una calamità naturale (cfr. art. 107 par. 2 TFUE). Si richiamano, in ordine all'assenza di sovracompensazione quale condizione di compatibilità degli aiuti di Stato con la disciplina europea, tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia del 22.11.2001 in causa C-53/2000, del 2.09.2010 in causa C-399/08 e del 7.09.2006 in causa C-526/04, nonché la decisione della Commissione del 20.10.2004 n. 2005/315/CE.

10. Sono assorbite le ulteriori questioni.

11. La novità e la complessità della questione trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte dalla società ricorrente;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vercelli mediante lettura del dispositivo all'udienza del 9.10.2012.

Il Giudice